

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e famiglia	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	lavoro@certregione.fvg.it famiglia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5012 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 57200/GRFVG del 19/11/2024, Prenumero 57830

L.R. 20/2005, art. 15 ter: contributi a sostegno di soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi d'infanzia al fine di contenere le rette a carico delle famiglie – Anno educativo 2023-2024. Ammissione domande, ripartizione, concessione e impegno delle risorse.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 25 luglio 2023 n. 1116 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2023, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione n.1168 di data 27.07.2023 con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento di incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, a decorrere dal 02.08.2023 e fino al 01.08.2026;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni;

Visto quanto disposto dall'articolo 15 ter, legge regionale 20/2005 che al comma 1 che istituisce il Fondo per il contenimento delle rette dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 20/2005 che definisce le caratteristiche dei nidi d'infanzia;

Visto l'articolo 15 ter, comma 3 bis della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le rette

a carico delle famiglie e che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei predetti contributi;

Visto il "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" approvato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97/Pres. e s.m.i. (di seguito Regolamento) che,

- all'articolo 1, comma 2, dispone che i contributi ai soggetti gestori sono finalizzati al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia e sono determinati, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo per cui il contributo è richiesto e le entrate riferibili al medesimo periodo;
- all'articolo 1, comma 3 prevede che la concessione e l'erogazione dei contributi sono condizionati alla continuità dell'esercizio del servizio e al contenimento delle rette nell'anno educativo successivo;

Preso atto che, entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1 del Regolamento, sono pervenute n. 205 domande di contributo come dettagliato nella tabella A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che, con nota protocollo 522951/P/GEN dd. 30/08/2024, pubblicata sul sito istituzionale alla pagina dedicata, è stato comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;

Visto l'articolo 3 del Regolamento che stabilisce che possano presentare domanda di contributo i gestori pubblici, privati e del privato sociale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ed in possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda o i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d'infanzia e sono delegati, da parte degli stessi, a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari ai sensi dell'articolo 7 e che svolgeranno l'attività nell'anno educativo successivo;

Visto l'articolo 7, comma 80 e seguenti della legge regionale 13/2023, "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", che prevede, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento, la possibilità ai gestori dei nidi d'infanzia, che abbiano presentato istanza di rinnovo accreditamento al Comune di pertinenza, di presentare domanda di contributo e di essere ammessi a riparto del fondo;

Visto l'articolo 4 del citato Regolamento che specifica i requisiti di ammissione richiesti ai soggetti per la presentazione della domanda e, precisamente:

- la continuità del servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso;
- l'obbligo a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo in corso;
- la gestione per almeno quattro mesi computati in base all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all'articolo 6, comma 1, non inferiore a 1.

Visto l'articolo 4 del citato Regolamento che esclude la possibilità di presentare domanda per i soggetti:

- gestori di servizi educativi denominati sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
- che, nel corso dell'anno educativo in corso, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca di accreditamento;

Dato atto che ai fini dell'ammissibilità delle domande pervenute, in sede istruttoria,

- è stato verificato il rispetto dei limiti di incremento delle rette nonché dei requisiti necessari all'accesso al contributo;
- sono state richieste, ove dovuto, integrazioni, chiarimenti o regolarizzazione delle istanze che hanno sospeso i termini del procedimento stesso;

Visto il proprio decreto n. 56352/GRFVG dd. 15/11/2024, con il quale in applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", si è provveduto a dichiarare l'inammissibilità della domanda di contributo, istanza n. 654132 dd 16/07/2024 protocollo GRFVG/442532 dd. 16/07/2024, presentata dal Comune di Resia per il servizio educativo domiciliare "Arcobaleno/ BÖGUW LOG", per mancanza del presupposto oggettivo previsto dal citato Regolamento DPR 97/2020;

Esaminate le osservazioni pervenute da parte dei soggetti gestori e depositate agli atti presso lo scrivente Servizio;

Atteso che:

- dalla verifica delle integrazioni trasmesse da Sodexo le rette dichiarate non sono contenute, ciò in palese contrasto a quanto previsto dal Regolamento D.P.Reg. 17 luglio 2020, n. 097/Pres.;
- il contenimento delle rette è, quale principio generale, condizione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché requisito per la presentazione della domanda;
- conseguentemente, si è reso necessario comunicare l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo per l'anno educativo 2023/2024 ai sensi dell'articolo 10 bis l. 241/90, protocollo GRFVG/719407 dd. 19/11/2024;

Dato atto che, in relazione alle n.205 domande pervenute, risultano:

- dichiarata non ammissibile la domanda presentata dal Comune di Resia;
- la domanda presentata da Sodexo è in attesa di ricevere eventuali osservazioni in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo;
- ammissibili n. 203 domande, agli esiti dell'esame istruttorio;

Valutato ai fini di provvedere all'ammissione, al riparto, alla concessione e all'impegno del contributo e, tenuto conto dell'imminente scadenza della chiusura dell'esercizio finanziario 2024, di procedere come di seguito specificato:

- all'ammissione delle n. 203 domande ravvisate ammissibili agli esiti dell'esame istruttorio;
- all'ammissione con riserva dell'istanza presentata da Sodexo, nelle more del ricevimento delle osservazioni da parte del soggetto gestore in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo per l'anno educativo 2023/2024 ai sensi dell'articolo 10 bis l. 241/90;
- al riparto e all'assegnazione delle risorse, relativo alle n. 203 domande ravvisate ammissibili agli esiti dell'esame istruttorio e alla domanda ammessa con riserva;
- alla concessione e all'impegno di spesa, relativo alle n. 203 domande ravvisate ammissibili, dell'importo assegnato;
- in via cautelativa, al solo impegno di spesa per l'importo assegnato relativa alla domanda ammessa con riserva, rinviando a successive determinazioni in merito, agli esiti della conclusione del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo;

Visto l'articolo 6 del Regolamento che definisce i criteri e modalità di riparto del Fondo tra i soggetti ammessi al contributo sulla base del criterio:

- del numero di bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio e del 30 aprile e dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di 2.000,00 euro annui per bambino;
- il parametro di riparto viene maggiorato di 1 punto percentuale per i nidi ubicati nei comuni appartenenti alle aree interne individuate dalla strategia regionale, per tali strutture si prescinde dal massimale di cui sopra;
- ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito

dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

Dato atto che, in base ai criteri sopra descritti, sono stati quantificati e indicati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente decreto, gli importi spettanti ai gestori per ogni singolo nido;

Visto decreto del Ragioniere generale n. GRFVG/55514 dd.13/11/2024 di variazioni contabili al BFG 2024;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento, il decreto di concessione deve stabilire il termine di rendicontazione dell'incentivo erogato;

Ritenuto a tal fine di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo in parola sono tenuti a presentare dal **15 giugno ed entro il 15 luglio 2025** la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del Regolamento dispone che il contributo concesso può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70% dell'importo complessivamente spettante;

Visto l'art. 12 comma 4. Del D. Reg. 097/2020 che stabilisce che in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

Visto l'ordine di servizio del Direttore centrale n. 9 - Prot. 38700/P/GEN dd. 22/06/2022 relativo all'approvazione delle direttive generali per l'effettuazione dei controlli da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R 445/2000 e dagli artt. 44 e 45 della L.R. 7/2000;

Valutato quindi di procedere con successivi atti all'individuazione delle dichiarazioni rese dai beneficiari da sottoporre a controllo a campione;

Ricordati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art.1 della Legge 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e per la concorrenza" e successive modifiche;

Accertato che i capitoli di spesa capitoli 8479 articolo 01, 8481 articolo 02, 8489 articolo 02, 8509 del bilancio 2024, a cui fanno carico le risorse del Fondo contenimento rette presentano la disponibilità complessiva pari a euro 9.350.000,00;

Ritenuto pertanto di:

- ammettere a contributo n. 203 domande, come riportato nella tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- ammettere con riserva l'istanza presentata da Sodexo, nelle more del ricevimento delle osservazioni da parte del soggetto gestore in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo per l'anno educativo 2023/2024 ai sensi dell'articolo 10 bis l. 241/90;
- ripartire e assegnare le risorse complessive di euro 9.350.000,00, relative alle n. 203 domande ravvisate ammissibili e alla domanda ammessa con riserva, a favore dei gestori dei nidi d'infanzia del contributo di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, per gli importi indicati accanto a ciascun soggetto elencato nella tabella A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- provvedere alla concessione e all'impegno di spesa sui capitoli di bilancio sopra riportati, in favore dei soggetti ammessi a riparto relativo alle n. 203 domande ravvisate ammissibili, dell'importo assegnato e dettagliato in tabella e nell'allegato contabile, parti integranti e sostanziali del presente decreto;
- provvedere, in via cautelativa, al solo impegno di spesa per l'importo assegnato alla domanda presentata da Sodexo e ammessa con riserva, rinviando a successive

determinazioni in merito, agli esiti della conclusione del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo;

- rimandare a successivi decreti la parziale liquidazione del contributo spettante, in misura non superiore al 70% così come previsto all'articolo 11, comma 1 del Regolamento, ed il saldo sulla base della presentazione del rendiconto;
- stabilire che i soggetti beneficiari del contributo in parola sono tenuti a presentare dal **15 giugno ed entro il 15 luglio 2025** la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- pubblicare il presente decreto nelle pagine web del portale regionale dedicato alle politiche per la famiglia, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
- procedere con successivi atti all'individuazione delle dichiarazioni rese dai beneficiari da sottoporre a controllo a campione;
- i beneficiari, qualora soggetti, sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i.;

Vista la circolare della Direzione centrale Finanze, patrimonio e programmazione n. 9 del 12 luglio 2011 la quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, rimanda integralmente alla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

Considerato in particolare, il punto 3.3 della menzionata determinazione, che l'AVCP esclude dall'applicazione della sopra specificata disciplina le fattispecie "non immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici" precisando, altresì, che "la natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude [...] che possa farsi luogo a una interpretazione estensiva delle norme";

Considerato che la finalizzazione del procedimento contributivo di cui trattasi, essendo riferita alla compensazione dei minori costi addebitati alle famiglie, risulta esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui alla Legge 136/2010;

Vista la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale vengono dati chiarimenti in merito al decreto 18 gennaio 2008, n. 40 concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la circolare n. 12 dell'8 agosto 2008 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, con la quale, in relazione alla citata circolare n. 22/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono esclusi dall'obbligo di verifica, in relazione all'oggetto della liquidazione, tutte le liquidazioni di incentivi;

Dato atto di ottemperare a quanto richiesto dalla Circolare 3 della Direzione Generale (prot. n. 0004642/P di data 18 novembre 2014) avente ad oggetto "Amministrazione trasparente D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 15, 23, 26 e 27";

Visto il parere, nota protocollata n. 0168827 dd. 03/09/2021, con il quale il Servizio Assistenza – Ragioneria Generale dello Stato si è espresso sulla non applicabilità della normativa CUP per questa tipologia contributiva;

Visto il D.M. 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) – che non fa rientrare nell'applicazione della normativa DURC l'attività di gestione dei nidi d'infanzia in quanto trattasi di un servizio sociale di interesse pubblico e non di un'attività economica, come stabilito dall'articolo 1 della legge n. 1044/1971 (Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato) e dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 20/2005;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:

1. l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;

2. il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;
3. tali principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali gli asili nido privati e pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n.21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n.22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n.23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022;

Decreta

per i motivi esposti in premessa:

1. di ammettere a contributo n. 203 domande, come riportato nella tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di ammettere con riserva l'istanza presentata da Sodexo, nelle more del ricevimento delle osservazioni da parte del soggetto gestore in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo per l'anno educativo 2023/2024 ai sensi dell'articolo 10 bis l. 241/90;
3. di ripartire e assegnare le risorse complessive di euro 9.350.000,00, relative alle n. 203 domande ravvisate ammissibili e alla domanda ammessa con riserva, a favore dei gestori dei nidi d'infanzia del contributo di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, per gli importi indicati accanto a ciascun soggetto elencato nella tabella A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di provvedere alla concessione e all'impegno di spesa sui capitoli di bilancio sopra riportati, in favore dei soggetti ammessi a riparto relativo alle n. 203 domande ravvisate ammissibili, dell'importo assegnato e dettagliato in tabella e nell'allegato contabile, parti integranti e sostanziali del presente decreto;
5. di provvedere, in via cautelativa, al solo impegno di spesa per l'importo assegnato alla domanda presentata da Sodexo e ammessa con riserva, rinviando a successive determinazioni in merito, agli esiti della conclusione del procedimento di rigetto dell'istanza di contributo;
6. di rimandare a successivi decreti la parziale liquidazione del contributo spettante, in misura non superiore al 70% così come previsto all'articolo 11, comma 1 del Regolamento, ed il saldo sulla base della presentazione del rendiconto;
7. di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo in parola sono tenuti a presentare dal **15 giugno ed entro il 15 luglio 2025** la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento;
8. di pubblicare il presente decreto nelle pagine web del portale regionale dedicato alle politiche per la famiglia, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
9. di procedere con successivi atti all'individuazione delle dichiarazioni rese dai beneficiari da sottoporre a controllo a campione;

10. i beneficiari, qualora soggetti, sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i..

Il presente provvedimento diviene efficace con la registrazione dello stesso nelle scritture contabili, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

Il Direttore del Servizio
coordinamento politiche per la famiglia
dott.ssa Maria Pia Turinetti Di Priero

firmato digitalmente